

TARI: LE AGEVOLAZIONI AMBIENTALI

di Marco Fosco e Robert Brideson

Con l'approssimarsi della fine dell'anno ci si appresta anche a dover fare un bilancio dello stesso anno trascorso, programmando con attenzione le scadenze e degli oneri improcrastinabili. Nell'ambito che ci compete, tratteremo in questo articolo delle agevolazioni ambientali, strumento previsto in tutti i regolamenti per ridurre l'onere della Ta.Ri. per tutti quei contribuenti (utenze non domestiche e domestiche limitatamente al compostaggio domestico) che hanno provveduto a loro spese, all'avvio a recupero dei rifiuti assimilabili per il tramite di soggetti debitamente autorizzati.

È bene precisare che qualora l'impresa decida di avviare al recupero in modo autonomo tutti i propri rifiuti assimilati (facoltà ammessa dalla legge) non ha diritto all'esenzione del tributo, ma solo ad una riduzione che può raggiungere anche la totalità della quota variabile, come rammentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 585/2018.

La richiesta di agevolazione ambientale, valevole per i rifiuti prodotti nel corso dell'anno precedente, va presentata, di norma, ogni anno e i termini di scadenza possono variare in base alla regolamentazione comunale.



Già a partire dal mese di gennaio del nuovo anno, diversi utenti dovranno presentare idonea documentazione attestante l'avvio al recupero ed al riciclo delle frazioni differenziate dei rifiuti prodotti assimilabili agli urbani, al fine di ottenere agevolazioni economiche della tariffa sui rifiuti. Tale agevolazione sarà calcolata in misura proporzionale alla quantità dei rifiuti avviata a recupero, tramite soggetti terzi, ed ha un'incidenza esclusiva sulla parte variabile della tariffa poiché strettamente connessa al servizio di raccolta.

Se da un lato le imprese, gli artigiani ed i professionisti che smaltiscono a pagamento i rifiuti, ricorrendo ad aziende specializzate, hanno la facoltà di presentare la dichiarazione per richiedere il riconoscimento

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

di una riduzione tariffaria, dall'altro le amministrazioni locali devono attenersi a quanto previsto dal comma 649 dell'articolo unico della Legge 147/2013. Secondo la normativa vigente, infatti, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

La Legge istitutiva della tassa rifiuti detta le linee guida per una corretta applicazione del tributo, riconoscendo alle singole amministrazioni la potestà di disciplinare le percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa in ragion del fatto che con l'avvio al recupero, una parte dei rifiuti prodotti viene sottratta al servizio pubblico di raccolta. Questo determina un minor costo da sostenere per l'amministrazione comunale, che ridurrà i quantitativi di rifiuti da gestire nella propria filiera ed al tempo stesso costituisce un valido ed efficace strumento incentivante per i contribuenti a differenziare e riciclare i rifiuti da loro prodotti.

Proprio questo è l'elemento a cui le amministrazioni locali ricorrono costantemente, forti del fatto che l'efficacia della pretesa tributaria è strettamente correlata ad un quantitativo misurabile del servizio reso e che l'attuazione di politiche che prevedono incentivi economici tangibili fin dalla bolletta successiva, predispone cittadini e imprese a corrispondere l'imposta dovuta entro i termini previsti. Difatti una delle condizioni ricorrenti in quasi tutti i regolamenti per l'erogazione dell'agevolazione ambientale è l'assenza di debiti pregressi.

Di converso, l'assenza di misure "incentivanti" non stimola il comportamento di quegli utenti che ancora non si sono convertiti pienamente ad abitudini virtuose.

Con il configurarsi un modello di tariffa puntuale in cui la quota variabile è commisurata alla quantità di rifiuti effettivamente conferita al servizio, non sembra esserci spazio per riduzioni legate ai rifiuti avviati in forma autonoma al riciclo. In ogni caso, l'articolo 9 del Dm 20 aprile 2017 stabilisce che le frazioni avviate al riciclaggio devono dare origine a criteri di correttivi dei costi, misurando il numero di conferimenti di rifiuti avviati al riciclaggio.

Roma, 23/12/2019

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788